

STATUTO RESPIRANDO APS

2024

SERIE III

TITOLO I

COSTITUZIONE, SCOPO E DURATA

Art. 1 - COSTITUZIONE

1. È costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione "RESPIRANDO APS", qui di seguito solo "Associazione".
2. L'Associazione ha sede nel comune di Pisa.
Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative secondarie in tutto il territorio nazionale.
3. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici.

Art. 2 SCOPO E DURATA

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale e si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti dell'Associazione.
2. L'Associazione ha come scopo:
 - sostenere e dare voce alle famiglie dei bambini che dipendono da presidi medici e tecnologici per poter vivere la loro vita quotidiana indipendentemente dalla patologia in causa (children with medical complexity).Tale scopo sarà perseguito dai soci attraverso attività che sono riconducibili all'art.5 (lettere 5.a, 5.d, 5.i, 5.w) del D.L.117/2017 volte a:
 - sostenere iniziative per migliorare le condizioni di vita dei bambini ammalati;
 - aiutare emotivamente e praticamente il bambino e la sua famiglia;
 - stimolare la condivisione tra persone che affrontano la stessa condizione di fragilità e sofferenza;
 - collaborare con le Istituzioni per garantire al bambino ammalato l'assistenza sul territorio prevista dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e stimolando l'equa distribuzione delle risorse tra le diverse A.S.L. delle regioni nel territorio nazionale;
 - stimolare la formazione di pediatri ed infermieri pediatrici competenti nella gestione sul territorio dei presidi medici e tecnologici da cui dipende il bambino ammalato;
 - stimolare l'attivazione di percorsi di Cure Palliative Pediatriche, in centri attrezzati allo scopo (Hospice Pediatrici) o direttamente al domicilio, per i bambini colpiti da malattie inguaribili o terminali, come previsto dalla legge n.38 del 2010 e di competenza delle singole regioni secondo il

Documento Tecnico sulle Cure Palliative Pediatriche approvato in Conferenza Stato-Regioni nel 2008;

- stimolare la ricerca in materia di Ventilazione Meccanica Polmonare;
- collaborare con Enti Pubblici, Privati e del Privato Sociale, altre organizzazioni di volontariato, nazionali e internazionali, per la realizzazione di azioni inerenti ai propri scopi statuari.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

3. La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II

I SOCI

Art. 3 I SOCI

1. Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche maggiorenni che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che siano mossi da spirito di solidarietà e che intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.

2. I soci, con gli stessi diritti e doveri, si distinguono in:

- soci ordinari
- soci famiglia

3. I "soci ordinari" sono tenuti al versamento della quota sociale annuale stabilita per la loro categoria dall'Assemblea e, se lo desiderano, allo svolgimento delle attività di volontariato per gli scopi associativi. I "soci famiglia" indicano il nominativo del componente o del caregiver del nucleo familiare titolare dei diritti e dei doveri associativi al momento dell'iscrizione e sono tenuti al versamento della quota sociale annuale stabilita per la loro categoria dall'Assemblea e se lo desiderano svolgono le attività di volontariato per gli scopi associativi.

Tutti i soci partecipano alla vita associativa con il versamento della quota annuale stabilita dall'assemblea o con versamenti straordinari sempre stabiliti dall'assemblea e, se lo desiderano, impegnandosi attivamente in qualità di volontari per il perseguimento degli scopi associativi.

Per diventare socio dell'Associazione occorre presentare la domanda, compilando lo specifico modulo, al Presidente dell'Associazione e il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta, dandone comunicazione alla prima assemblea utile.

AGENZIA D
DIREZIONE PRO
UFFICIO TERR

2 4 6

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

4. I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali, di partecipare alle assemblee sia in presenza che da remoto con diritto di voto in proprio o per delega e di recedere in qualsiasi momento dall'appartenenza all'Associazione. Hanno inoltre diritto ad esaminare i libri associativi con preavviso scritto al presidente dell'associazione di almeno 15 giorni
5. I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e le deliberazioni degli organi dell'Associazione. I soci hanno inoltre l'obbligo di pagare le quote sociali e le altre somme richieste dall'Associazione nell'ammontare fissato dall'assemblea e, se lo desiderano possono impegnarsi in modo personale, spontaneo e gratuito per svolgere l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, attività deliberata dagli organi sociali e ai soci consensualmente assegnata.
6. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
7. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 c.5 del Codice del terzo settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento di attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati deve rispettare i limiti di cui all'art. 36 del Codice del terzo settore.

Art. 4 PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

1. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e mancato pagamento della quota sociale per una o più annualità. La morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo.
2. La qualità di socio si perde inoltre nel caso in cui la persona non accetti più i fini statutari e non operi in conformità ad essi, non rispetti i regolamenti interni e nel caso in cui tenga un comportamento gravemente lesivo dello spirito e dell'immagine dell'Associazione. In questi casi l'accertamento della perdita della qualità di socio spetta al Consiglio Direttivo, che emette un provvedimento di radiazione, che dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato e comunicato all'Assemblea in occasione della prima riunione utile. L'interessato può entro 15g dal ricevimento della comunicazione ricorrere all'Assemblea dei soci, la quale decide in maniera definitiva nella prima assemblea utile.

3. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare la sua decisione in forma scritta al Consiglio Direttivo e restituire contestualmente tutto ciò in suo possesso che possa identificarlo come volontario dell'Associazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
4. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili e le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
5. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

TITOLO III ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 5 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Consiglio Direttivo

AGENZIA DEL REGISTRO
DIREZIONE PROVINCIALE
UFFICIO TERRITORIALE DI
24 GIU 2024
Registrato.....SE

Art. 6 ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, su richiesta del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'anno solare, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con comunicazione cartacea o digitale purché scritta, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea dei soci deve essere convocata nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia e può essere svolta in presenza, da remoto o con entrambe le modalità.

2. Spetta all'Assemblea:
 - deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
 - esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
 - approvare i regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - eleggere i componenti del Consiglio Direttivo determinandone il numero;

- deliberare sulle modifiche dello statuto;
 - deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - deliberare sulla esclusione degli associati;
 - approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione
 - stabilire l'ammontare della quota associativa annuale;
 - deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto.
3. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con la quota associativa
4. Ogni socio ha diritto ad un voto.
5. I soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri soci purché non membri del Consiglio Direttivo.
6. Ogni socio può ricevere al massimo tre deleghe conferitegli da altri associati.
7. Le delibere dell'Assemblea, prese in conformità alla Legge e al presente Statuto, obbligano tutti gli associati.

SERIE III

Art. 7 PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Art. 8 VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati all'adunanza, fatta eccezione per le deliberazioni riguardanti le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto che devono essere adottate con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati. L'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere riportate nel verbale di Assemblea, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Art. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci.
Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, scelti fra i soci.

2. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni, salvo dimissioni, e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione.
3. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e nomina il Segretario e il Tesoriere. Le sopradette nomine ed ogni variazione inerente la composizione del Consiglio Direttivo risulteranno dai libri dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.

Art. 10 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, mediante avviso spedito con comunicazione cartacea o digitale purché scritta da inviarsi almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, quando questi lo reputi necessario, oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi membri e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea dei soci.
L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare. La riunione può essere svolta in presenza, da remoto o con entrambe le modalità.
2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età.
3. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 
1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
 2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
 - eleggere il Presidente e il Vice Presidente
 - nominare tra i suoi componenti il Segretario;
 - nominare tra i suoi componenti il Tesoriere;
 - amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio;
 - redigere i regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
 - redigere le modifiche allo statuto dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione
 - indire adunanze, convegni, ecc.;
 - deliberare tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione;
 - deliberare circa l'ammissione e la decadenza dei soci, dando poi comunicazione della decadenza stessa alla prima assemblea utile;
 - deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci dandone poi comunicazione alla prima assemblea utile;

AGENZIA D
DIREZIONE PR
UFFICIO TER

24

- deliberare l'adesione dell'Associazione ad altri enti dandone poi comunicazione alla prima assemblea utile;
- deliberare in ordine all'assunzione di personale, nel rispetto dei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore;
- proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche a soci o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione. Ai non soci a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 3, comma 3;
- nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti;
- demandare ad uno o più Consiglieri, o ad esperti senza diritto di voto, lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di determinati problemi;
- intervenire con le azioni negoziali ritenute più opportune per dirimere le eventuali controversie nate tra i soci o con persone esterne all'Associazione;
- deliberare sulle convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 12 PRESIDENTE

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio, ha l'uso della firma sociale e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Egli presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.
4. Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti. Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio Direttivo.
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio,
6. Può delegare parte dei suoi poteri e rappresentanza ad altri componenti del direttivo con apposita delega.
7. Stipula le convenzioni con le Amministrazioni Pubbliche.
8. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferire allo stesso nella prima riunione successiva.

Art. 13 VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 14 SEGRETARIO

1. Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
3. Il Segretario cura la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e cura la conservazione dei libri verbali nonché del registro degli aderenti che prestano attività di volontariato.

Art. 15 TESORIERE

1. Il Tesoriere, nominato tra i componenti del consiglio direttivo, è eletto dal Consiglio direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni e risponde del proprio operato ai membri del consiglio direttivo.
2. Il Tesoriere ha il compito di:
 - elaborare la bozza del bilancio preventivo e consuntivo che il Consiglio Direttivo approva e sottopone all'approvazione dell'Assemblea generale dei Soci;
 - assicurare la corretta tenuta delle scritture contabili di legge e la gestione amministrativa e fiscale conforme alle prescrizioni di legge ed al regolamento interno dell'Associazione, nonché di attuare le deliberazioni del Consiglio Direttivo in materia amministrativa;
 - presentare il rendiconto annuale all'Assemblea Generale dei Soci
 - assicurare la contabilità corrente delle spese dell'Associazione
 - firmare i mandati di spesa e coordinare le iniziative per il reperimento dei fondi anche in collaborazione con i membri del direttivo
 - relazionare al Consiglio direttivo eventuali inadempienze economiche da parte dei soci

TITOLO IV RISORSE ECONOMICHE

Art. 16 ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:
 - quote associative,
 - contributi degli aderenti;
 - contributi dei privati;
 - contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - contributi di organismi internazionali;

AGENZIA DEL
REGIONE PROV
U.FICIO TERRIT

24 GIU

- rimborsi derivanti da convenzioni;
- proventi da attività di raccolta fondi;
- donazioni e lasciti testamentari
- proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fini di lucro, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fini di lucro, esercitare le attività de-commercializzate di cui al codice del terzo settore

2. Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali ed è di fatto vietato distribuirli, anche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione.

Art. 17 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione dei soci, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale unitamente alla relazione sulla gestione.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ma dovranno essere devolute in attività istituzionali per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente statuto.

TITOLO V SCIoglimento

Art. 18 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art.8 punto 2.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, in questo caso, alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci.

PISA
PISA

Art. 19 DEVOLUZIONE RISORSE ECONOMICHE RESIDUE

In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra i soci, ma saranno devolute previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore operanti in identico o analogo settore .

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 20 QUOTA ASSOCIATIVA E DIRITTO DI VOTO DEI SOCI

1. La quota associativa a carico degli aderenti è stabilita dall'Assemblea. Essa è annuale e non è frazionabile, né trasmissibile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 21 RICHIAMO ALLE NORMATIVE GENERALI

Per quanto non previsto dal presente statuto si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

